




Workshops Substrati

AIPSA INFORMA





L'ABC SUI SUBSTRATI

Per approfondire e aggiornarsi sulle normative di settore, le caratteristiche tecniche dei substrati, i loro molteplici impieghi e i fattori da considerare nella gestione, sia in contesti professionali che amatoriali.

31/10 - LEZIONE 1

Quadro normativo di riferimento per i fertilizzanti, con focus su substrati e ammendanti

- Normativa nazionale ed europea sui fertilizzanti: focus sui substrati e gli ammendanti;
- Normativa REACH e CLP: cosa è importante sapere;




Ne parliamo con Debora Villani e Daria Orfeo



Normativa nazionale ed europea sui fertilizzanti : focus sui substrati e gli ammendanti

DARIA ORFEO, RESPONSABILE AIPSA





Indice

- Normativa nazionale - DLgs 75/10;
- Normativa europea - Reg. (UE) 2019/1009;
- Mutuo riconoscimento - Reg. (UE) 2019/515;

- Regolamento (UE) n. 2018/848 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2021/1165 - che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Norma nazionali	Norma Europea	Mutuo riconoscimento
<p data-bbox="369 521 669 577">DLgs 75/10</p> <ul data-bbox="369 677 1176 1196" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="369 677 892 727">• Concimi minerali <li data-bbox="369 756 892 806">• Concimi organici <li data-bbox="369 834 1102 885">• Concimi organo-minerali <li data-bbox="369 913 793 964">• Ammendanti <li data-bbox="369 992 703 1043">• Correttivi <li data-bbox="369 1071 1076 1121">• Substrati di coltivazione <li data-bbox="369 1149 1176 1200">• Prodotti ad azione specifica 	<p data-bbox="1239 521 1785 577">Reg. (UE) 2019/1009</p> <ul data-bbox="1239 677 1975 1346" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1239 677 1769 727">• Concimi minerali <li data-bbox="1239 756 1759 806">• Concimi organici <li data-bbox="1239 834 1975 885">• Concimi organo-minerali <li data-bbox="1239 913 1942 964">• Ammendanti inorganici <li data-bbox="1239 992 1892 1043">• Ammendanti organici <li data-bbox="1239 1071 1952 1121">• Substrati di coltivazione <li data-bbox="1239 1149 1536 1200">• Inibitori <li data-bbox="1239 1228 1675 1279">• Biostimolanti <li data-bbox="1239 1307 1526 1358">• Miscele 	<p data-bbox="2115 521 2635 577">Reg. (UE) 2019/515</p> <ul data-bbox="2115 677 2942 1039" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="2115 677 2942 1039">• Principio del mutuo riconoscimento, prodotto legalmente fabbricato in un stato membro, secondo una norma tecnica nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75.

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

17 Articoli – 14 Allegati



DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75.

- Allegato 1 Concimi nazionali
- Allegato 2 Ammendanti**
- Allegato 3 Correttivi
- Allegato 4 Substrati di coltivazione**
- Allegato 5 Matrici organiche per la produzione dei concimi
- Allegato 6 Prodotti ad azione specifica**
- Allegato 7 Tolleranze**
- Allegato 8 Etichettatura e immissione in commercio**
- Allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico
- Allegato 10 Inserimento di nuovi fertilizzanti
- Allegato 11 Accreditamento laboratori
- Allegato 12 Sfruttamento sistematico delle tolleranze
- Allegato 13 Registro fertilizzanti – Tabella 1 fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**
- Allegato 14 Registro fabbricanti**

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75.

Il presente decreto si applica ai:

a) ~~prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;~~ **Abrogato dal reg. UE 2019/1009**


b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

DLgs 75/10 – Tipologie di fertilizzanti

Si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:


- «**concimi**»: prodotti la cui funzione principale è **fornire elementi nutritivi alle piante**, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 1;
- «**ammendanti**»: i materiali da **aggiungere al suolo in situ**, principalmente per **conservarne o migliorarne** le caratteristiche **fisiche o chimiche** o l'attività **biologica**, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
- «**correttivi**»: i materiali da **aggiungere al suolo in situ** principalmente per **modificare e migliorare proprietà chimiche** anomale del suolo dipendenti da **reazione**, **salinità**, tenore in **sodio**, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
- «**substrati di coltivazione**»: i materiali **diversi dai suoli in situ**, dove sono **coltivati vegetali**, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;
- «**prodotti ad azione specifica**»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, **sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi** o **correggono determinate anomalie di tipo fisiologico**, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

- «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;



- Regolamento (UE) n. 2018/848 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 2021/1165 - che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
 - Allegato II - Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

D.lgs. 75/10



Elementi fondamentali

- Tipologie
- Denominazioni del tipo
- Requisiti compositivi, titoli e sostanze utili
- Dichiarazione obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta
- Tolleranze
- Tracciabilità:
 - ✓ registro fabbricanti
 - ✓ registro fertilizzanti: sez. convenzionale e sez. consentito in agricoltura biologica
- Sanzioni

Allegato 2: es. ammendante vegetale semplice non compostato (corteccia)

Metalli	Ammendanti
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5



2. Ammendanti

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce, fibra e midollo derivati dalla lavorazione della noce di cocco, con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH: -compreso tra 5 e 8,5 per i prodotti costituiti da fibra e midollo di cocco e da corteccia e fibra di legno, solo se destinati esclusivamente alla produzione di "substrati di coltivazione" All 4; -compreso tra 6 e 8,5 per tutti gli altri prodotti ed usi. C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale; Torba: massimo 20% sul tal quale	---	Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$

Allegato 4: substrato di coltivazione base

- I substrati di coltivazione possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella;
- E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i concimi CE, i concimi minerali, i concimi organici ed i concimi organo minerali, nel rispetto del contenuto massimo di elementi totali nel substrato pari a N 2,5 % s.s., P₂O₅ 1,5 % s.s., K₂O 1,5 % s.s, e nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del prodotto finale;
- E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i correttivi;
- E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i prodotti ad azione specifica;
- Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.

	Denominazione	Definizione
Ammendanti	Letame	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Letame artificiale	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante vegetale semplice non compostato	Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta
	Ammendante compostato verde	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante compostato misto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante torboso composto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba acida	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba neutra	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba umificata	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Leonardite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Lignite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
Ammendante compostato con fanghi	Vedi Allegato 2, capitolo 2	
Matrici minerali	Argilla	Prodotto costituito da fillosilicati
	Argilla espansa	Prodotto ottenuto per cottura di argilla a temperatura superiore a 1200°C
	Lapillo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Lana di roccia	Prodotto derivato dalla fusione di basalti
	Perlite espansa	Prodotto ottenuto dal trattamento termico di sabbie silicee di origine vulcanica
	Pomice	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Sabbia	Prodotto originato dalla disgregazione di rocce prevalentemente silicee
	Tufo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Vermiculite espansa	Prodotto ottenuto dal riscaldamento di fillosilicati
	Zeolititi	Silicato di alluminio del gruppo dei tectosilicati
Altre matrici	Schiume poliuretaniche	Prodotto derivato da una miscela di un prepolimero poliuretano costituito da isocianato e poliolo

Denominazione del tipo	Substrato di coltivazione base
Modo di preparazione e componenti essenziali	Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, da sole, miscelate tra loro e/o con Letame, Letame artificiale, Leonardite, Lignite, e con: Argilla, Argilla espansa, Lapillo, Lana di roccia Perlite espansa, Pomice, Sabbia, Tufo, Vermiculite espansa, Zeolititi, prodotti ad azione specifica, correttivi, concimi
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	pH (in H ₂ O) compreso tra 3,5 e 7,5 Conducibilità elettrica: massima 0,70 dS/m C organico minimo 8% sul secco Densità apparente secca massima 450 kg/m ³
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.
Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare	pH (in H ₂ O) Conducibilità elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m ³ Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri
Note	E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. semina, rinvaso, taleggio ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P ₂ O ₅ e K ₂ O aggiunto come concime

Etichettatura

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, **a titolo oneroso o gratuito**, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme indicate.

I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante;
- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;
- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).
- **per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume.**

Esempio di etichetta

SUBSTRATO PER GERANI

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE	
<u>Substrato di coltivazione base</u>	
pH (in H ₂ O)	6,0
<u>Conducibilità elettrica</u>	0,3 dS/m
<u>Densità apparente secca</u>	160 kg/m ³
<u>Porosità totale</u>	90% v/v
<u>Volume commerciale</u>	70 L
Componenti: Torba acida, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, pomice, perlite espansa. Aggiunto di concime minerale composto NPK.	
Fabbricante: AIPSA, Via G. Garibaldi 63 Castel San Giovanni PC	

Esempio di etichetta

SUBSTRATO PER - BASILICO BIO -

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE	
<u>Substrato di coltivazione base</u>	
pH (in H ₂ O)	6,0
<u>Conducibilità elettrica</u>	0,2 dS/m
<u>Densità apparente secca</u>	140 kg/m ³
<u>Porosità totale</u>	92% v/v
<u>Volume commerciale</u>	45 L
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	
Componenti: Torba acida, ammendante vegetale semplice non compostato (non trattato chimicamente dopo l'abbattimento), ammendante compostato verde, pomice, perlite espansa. Aggiunto di concime organico azotato, epitelio animale idrolizzato, consentito in agricoltura biologica – Cr ^{VI} non rilevabile. Le componenti sono ammesse ai sensi del reg. (UE) 2021/1165	
Fabbricante: AIPSA, Via G. Garibaldi 63 Castel San Giovanni PC	

Controllo analitico

- I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del DLgs 75/10;
- L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole;

Tolleranze

- Le tolleranze indicate per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi;
- Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, dell'eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo;
- Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati, tenuto conto dell'incertezza di misura;
- In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

Procedura per immissione sul mercato

- Verifica conformità;
- Predisporre etichetta;
- Iscrivere il prodotto per nome commerciale
- Iscrivere il prodotto per nome commerciale

- Etichettatura ed immissione sul mercato – All. 8;
- Registro dei fabbricanti – All. 14;
- Registro dei fertilizzanti – All. 13;

- **Link:** <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>

3600 Fabbricanti

Informazioni per l'inserimento nel registro dei fertilizzanti

- anagrafica del fertilizzante : denominazione del tipo e denominazione commerciale
- mesolementi e microelementi
- elenco delle materie prime
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti


ALLEGARE FILE IN PDF

- descrizione del processo produttivo, elenco delle materie prime
- i risultati dell'analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo
- ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009; ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;
- la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n. 1107/2009 e al regolamento UE n. 540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;
- i dati riportati nell'etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.
- Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell'iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei **fertilizzanti è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide**. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all'articolo 2 – Definizioni di cui al D.lgs. 75/2010.



Data di entrata in vigore: 16/07/2019
Data applicazione: 16/07/2022 (abrog . Reg.
2003/2003);

www.eur-lex.europa.eu



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 FPR

Stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

F P R 2 0 1 9 / 1 0 0 9 –

Normativa quadro di riferimento europeo per i fertilizzanti

- Inserisce i concimi organici, organo -minerali, correttivi, ammendanti, substrati e biostimolanti, miscele di prodotti fertilizzanti

Modifica i Regolamenti:

- 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- **Abroga il** REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi;

FPR 2019/1009

- 53 articoli, 5 Allegati tecnici

53 ARTICOLI DI LEGGE:

CAPO I -disposizioni generali

CAPO II -obblighi degli operatori economici

CAPO III -conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE

CAPO IV -notifica degli organismi di valutazione della conformità

CAPO V -vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui prodotti fertilizzanti dell'ueche entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione

CAPO VI -delega di potere e procedura di comitato

CAPO VII -modifiche

CAPO VIII -disposizioni transitorie e finali

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea



Edizione in lingua
italiana

Legislazione

L 170

62° anno
25 giugno 2019

Sommario

I Atti legislativi

pagina

REGOLAMENTI

- * **Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (¹)** 1

Il regolamento è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano. L'effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti.

Armonizzazione opzionale

Reg. UE 2019/1009 è opzionale, non vengono cancellate le normative nazionali;



Optional harmonisation



Requisiti

- I prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi ai **requisiti essenziali** di **qualità , sicurezza ed etichettatura** descritti negli allegati al Regolamento ;
- A seconda delle materie prime e/o della loro funzione, la **valutazione di conformità** dei prodotti sarà effettuata da **organismi notificati** oppure sarà sufficiente l'**autocertificazione** ;
- Le **norme armonizzate** elaborate dal **CEN**, garantiranno una «presunzione» di conformità ;


Norme armonizzate



STANDARDIZATION

REQUEST

M/564 & M/564 AMD 1/2



FPR 2019/1009 – definizioni rilevanti

- **«prodotto fertilizzante»**: una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale ;
- **«prodotto fertilizzante dell'UE»**: un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato ;
- **«marcatura CE»**: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell'UE è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione ;
- **«valutazione della conformità»**: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell'UE sono state rispettate ;
- **«operatori economici»**: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore ;



Prodotto fertilizzante dell'UE

Art. 4 - Un prodotto fertilizzante dell'UE:

- a) soddisfa le prescrizioni stabilite **nell'allegato I** per la pertinente **categoria funzionale del prodotto - PFC**;
 - b) soddisfa le prescrizioni stabilite **nell'allegato II** per la **categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti - CMC**;
 - c) è **etichettato conformemente** alle prescrizioni di etichettatura di cui **all'allegato III**.
-
- Il tenore o le caratteristiche fisico-chimiche dei nutrienti dichiarati di un prodotto fertilizzante dell'UE possono discostarsi dal valore effettivo soltanto in conformità ai limiti **di tolleranza** stabiliti nella presente parte per la corrispondente PFC
 - I limiti di tolleranza sono destinati a consentire variazioni nella fabbricazione, nella catena di distribuzione e durante il campionamento e l'analisi, di cui **all'allegato III**.

FPR 2019/1009 Allegati tecnici

Allegato I - **Categorie funzionali del prodotto** per i prodotti fertilizzanti dell'UE (PFC)

- Parte 1 - Denominazione delle PFC
- Parte 2 - Prescrizioni relative alle PFC

Allegato II - **Categorie di materiali costituenti** (CMC)

- Parte 1 - Panoramica delle CMC
- Parte 2 - Requisiti relativi a ciascuna CMC


Allegato III - **Requisiti di etichettatura**

- Parte 1 - Requisiti generali di etichettatura
- Parte 2 - Requisiti di etichettatura specifici
- Parte 3 - **Tolleranza**


Allegato IV - **Procedure di valutazione della conformità**

- Parte 1 - Applicabilità
- Parte 2 - Descrizione (moduli)

Allegato V - **Dichiarazione di conformità UE**



FPR 1009/2019 - Categorie Funzionali del Prodotto «PFC» ALLEGATO I



FPR 2019/1009 - Categorie Funzionali del Prodotto «PFC»

ALLEGATO I

- I prodotti fertilizzanti dell'UE appartengono ad una determinata categoria in virtù della loro funzione dichiarata ;
- La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento ;
- Un prodotto potrà avere più funzioni ;

PFC1 Concime

«apportare elementi nutritivi»

1. Concime
 - A. Concime organico
 - I. Concime organico solido
 - II. Concime organico liquido
 - B. Concime organo-minerale
 - I. Concime organo-minerale solido
 - II. Concime organo-minerale liquido
 - C. Concime inorganico
 - I. Concime inorganico a base di macroelementi
 - a) Concime inorganico solido a base di macroelementi
 - i) Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi
 - A) Concime inorganico solido semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
 - ii) Concime inorganico solido composto a base di macroelementi
 - A) Concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
 - b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi
 - i) Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
 - ii) Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
 - II. Concime inorganico a base di microelementi
 - a) Concime inorganico semplice a base di microelementi
 - b) Concime inorganico composto a base di microelementi

PFC2

CORRETTIVI CALCICI
E/O MAGNESIACI

«correggere acidità»

Un correttivo calcico e/o magnesiaco è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di correggere l'acidità del suolo. Un correttivo calcico deve contenere ossidi, idrossidi, carbonati o silicati dei nutrienti calcio (Ca) o magnesio (Mg).

PFC3

AMMENDANTI

«migliorare il suolo»

Un ammendante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica del suolo a cui è aggiunto.

PFC 3 (A): AMMENDANTE ORGANICO

Un ammendante organico è composto da materiali per il 95% di origine esclusivamente biologica.

Un ammendante può contenere torba, leonardite e lignite, ma non altro materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.

Un ammendante organico deve contenere almeno il 20% di materia secca.

Il tenore di carbonio organico (C_{org}) in un ammendante organico deve essere almeno il 7,5% in massa

PFC 3(B): AMMENDANTE INORGANICO

Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.

PFC3

AMMENDANTI

«migliorare il suolo»

Un ammendante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica del suolo a cui è aggiunto.

PFC 3 (A): AMMENDANTE ORGANICO

Un ammendante organico è composto da materiali per il 95% di origine esclusivamente biologica.

Un ammendante può contenere torba, leonardite e lignite, ma non altro materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.

Un ammendante organico deve contenere almeno il 20% di materia secca.

Il tenore di carbonio organico (C_{org}) in un ammendante organico deve essere almeno il 7,5% in massa

PFC 3(B): AMMENDANTE INORGANICO

Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.

PFC4 SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

«**cre**scere»

Un substrato di coltivazione è un prodotto fertilizzante dell'UE diverso dal suolo *in situ* che ha la funzione di far crescere piante o funghi.

Ai fini del presente punto, le piante includono anche le alghe.



PFC5 INIBITORE

Un inibitore è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti di un prodotto che fornisce nutrienti alle piante ritardando o bloccando l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.

PFC6 BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE

«stimolare»

Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:

- a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
- b) tolleranza allo stress abiotico;
- c) caratteristiche qualitative; o
- d) disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo o nella rizosfera.

Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta per le piante ivi specificate.

PFC 6(A): BIOSTIMOLANTE MICROBICO DELLE PIANTE

Un biostimolante microbico delle piante è costituito da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla CMC 7 della parte II dell'allegato II.

PFC 6(B): BIOSTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE

Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante.

PFC7 MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI

Una miscela fisica di prodotti fertilizzanti è un prodotto fertilizzante dell'UE costituito da uno o più prodotti fertilizzanti dell'UE delle PFC da 1 a 6, per il quale la conformità di ciascun prodotto fertilizzante dell'UE costituente la miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento è stata dimostrata rispettando la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto fertilizzante dell'UE costituente in questione.

La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun prodotto fertilizzante dell'UE costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sulla sicurezza o sull'ambiente, in condizioni di magazzinaggio o d'uso ragionevolmente prevedibili della miscela fisica di prodotti fertilizzanti.

FPR 2019/1009 Contaminanti –

	PFC 1 Con Org	PFC 1 Con Org - Min	PFC 1 Con inor	PFC 2 Cor	PFC 3A Amm org	PFC 3B Amm inorg	PFC 4 Substrati	PFC 6 Biostimolanti
	mg/kg ss	mg/kg ss	mg/kg ss	mg/kg ss	mg/kg ss	mg/kg ss	mg/kg ss	mg/kg ss
Cadmio (Cd)	1,5	Dipende fosforo	Dipende fosforo	2	2	1,5	1,5	1,5
Cromo esavalente (Cr ^{VI})	2	2	2	2	2	2	2	2
Mercurio (Hg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nichel (Ni)	50	50	100	90	50	100	50	50
Piombo (Pb)	120	120	120	120	120	120	120	120
Arsenico inorganico (As)	40	40	40	40	40	40	40	40
Rame (Cu)**	300	600	600	300	300	300	200	600
Zinco (Zn)**	800	500	500	800	800	800	500	500
Cromo totale ***	200	200	200	200	200	200	200	200

*** informazioni sulla quantità massima e sulla fonte esatta del cromo totale (Cr)

I fosfonati non devono essere aggiunti intenzionalmente ad alcun prodotto fertilizzante dell'UE. La presenza non intenzionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 % in massa.

FPR 2019/1009 PATOGENI

Limite microbiologiche per tutte le PFC

FPR 2019/1009

Tutti i PFC

PFC 6 (B) Microbici

Salmonella spp.

Escherichia coli

Listeria monocytogenes

Vibrio spp.

Shigella spp.

Staphylococcus aureus

Enterococcaceae

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionamento			Limiti
	n	c	m	M
<i>Salmonella spp.</i>	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i> *	5	5	0	1 000 in 1 g o 1 ml

dove:

n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

FP R 20 19 / 10 0 9 CATEGORIE DI MATERIALI COSTITUENTI «CMC» ALLEGATO II

Un prodotto fertilizzante dell'UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate nel presente allegato.

I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell'allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell'UE alle prescrizioni applicabili di detto allegato.

CMC - Elen c o

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo	Registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o esenti
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante	Piante o parti che hanno subito trattamenti fisici
CMC 3: Compost	
CMC 4: Digestato di colture fresche	In entrata piante o parte di piante da colture dedicate
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche	In entrata rifiuti organici, SOA
CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare	Borlande, melasso, calce dell'industria alimentare
CMC 7: Microrganismi	Azotobacter spp., Funghi micorrizici, Rhizobium spp., Azospirillum spp.
CMC 8: Polimeri nutrienti	
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti	
CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009	Stallatico trasformato
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE	
CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati	
CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati	
CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione	
CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati	

CMC 3, 4, 5 - Requisiti

CMC 3

3,4,5 - Profilo termico

3,5 - $IPA_{16} < 6$ mg/kg di materia secca di (3,5)

CMC 4

3,5 - Impurità: limiti vetro, plastica, metallo

CMC 5

Stabilità:

3,4,5 - tasso di assorbimento dell'ossigeno: 25 mmol O₂/kg di materia organica/h

3 - fattore di autoriscaldamento: minimo Rottegrad III.

4,5 - potenziale di produzione di biogas residuo: massimo di 0,25 l di biogas/g di solidi volatili

CMC 3 Compost

Il compostaggio aerobico consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni aerobiche e consente lo sviluppo di temperature propizie ai batteri termofili grazie al calore prodotto biologicamente.

Durante il processo di compostaggio, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

- — 70 °C o più per almeno 3 giorni,
- — 65 °C o più per almeno 5 giorni,
- — 60 °C o più per almeno 7 giorni, o
- — 55 °C o più per almeno 14 giorni.

CMC 3 Compost

Il compost non deve contenere

- a) più di 6 mg/kg di materia secca di **IPA₁₆**
- b) più di 3 g/kg di materia secca di **impurità macroscopiche** di dimensioni superiori a 2 mm in qualsiasi delle forme seguenti: vetro, metallo o plastica; né
- c) più di 5 g/kg di materia secca della somma delle impurità macroscopiche di cui alla lettera b).

Il compost deve soddisfare almeno uno dei seguenti **criteri di stabilità** :

- a) tasso di assorbimento dell'ossigeno:
 - criterio: un massimo di 25 mmol O₂/kg di materia organica/h; oppure
- b) fattore di autoriscaldamento :
 - criterio: minimo Rottegrad III.

CMC 4 Digestato di colture fresche

Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

- a) piante o parti di piante coltivate per la produzione di biogas. Ai fini del presente punto, le piante includono le alghe, ma escludono le alghe azzurre (cyanobacteria);
- b) additivi, con limitazioni ...

...omissis ...

La corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di digestione, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di **temperatura** **in funzione del tempo** corrispondente a uno dei seguenti profili:

...omissis ...

CMC 4 requisiti

Il digestato o una frazione di cui ai punti 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:

a) tasso di assorbimento dell'ossigeno:

— definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20 % di particelle di dimensioni > 10 mm;

— criterio: un massimo di 25 mmol O₂/kg di materia organica/h; oppure

b) potenziale di produzione di biogas residuo:

— definizione: indicatore del gas rilasciato da un digestato in un periodo di 28 giorni e misurato in base ai solidi volatili contenuti nel campione. La prova è ripetuta tre volte; si utilizza il risultato medio per dimostrare il rispetto del criterio. I solidi volatili sono i solidi contenuti in un campione di materiale che si ottengono per combustione dei solidi secchi a 550 °C;

— criterio: un massimo di 0,25 l di biogas / g di solidi volatili.

CMC 5 requisiti

Il digestato CMC 5, non deve contenere:

- a) più di 6 mg/kg di materia secca di IPA_{16}
- b) più di 3 g/kg di materia secca di **impurità macroscopiche** di dimensioni superiori a 2 mm in qualsiasi delle forme seguenti: vetro, metallo o plastica; né
- c) più di 5 g/kg di materia secca della somma delle impurità macroscopiche di cui alla lettera b).

Il digestato deve soddisfare almeno uno dei seguenti **criteri di stabilità** :

- a) tasso di assorbimento dell'ossigeno:
 - criterio: un massimo di 25 mmol O_2 /kg di materia organica/h; oppure
- b) potenziale di produzione di biogas residuo:
 - criterio: un massimo di 0,25 l di biogas / g di solidi volatili.

CMC 5 Digestato diverso da quello di colture fresche

Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

a) i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

... *Omissis* ...

Profilo termico

Metodiche analitiche

CEN/TC223 Ammendanti e substrati di coltivazione

Scope

Standardization of two types of material used in agriculture, horticulture, gardening and landscaping.

- 1) Soil improvers, that is materials, which may have been composted or otherwise processed, added to soil mainly to improve its physical condition without causing harmful effects.
- 2) Growing media, that is materials in which plants are grown. Lime products and materials used solely as plant nutrients are excluded.

[CEN/TC 223 METODI](#)

CMC 11 SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

Es. Solfato ammonico n. CAS 7783-20-2, CMC 11 - sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

Efficienza agronomica e sicurezza per l'uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti: reg. UE 2022/973

I sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE costituiscono una categoria di sostanze molto eterogenea.

Tali sostanze hanno caratteristiche fisiche e chimiche diverse e possono essere ottenute durante vari processi di produzione. Ai fini del presente regolamento, i sottoprodotti sono suddivisi in due categorie, a seconda del tipo di efficienza agronomica. La prima categoria riguarda i sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o ne migliorano l'efficienza nutrizionale. La seconda categoria riguarda i sottoprodotti utilizzati come additivi tecnici in concentrazioni minori. Sebbene non siano direttamente connessi alla nutrizione o all'efficienza nutrizionale, essi migliorano la qualità del prodotto fertilizzante o la sicurezza nella relativa manipolazione.

CMC «STRUBIAS»

STRUBIAS è l'acronimo
che comprende i
materiali :

STRUite
Blochar
AShes

CMC 12

Precipitated phosphate
salts and derivatives
**Precipitati di sali di
fosfato e loro derivati**

CMC 13

Thermal oxidation
materials and derivatives
**Materiali di ossidazione
termica e loro derivati**

CMC 14

Pyrolysis and gasification
materials
**Materiali di pirolisi e
gassificazione**

Reg. UE n. 2086–2087 – 2088/2021 pubblicati il 30/11/21, inseriscono in Allegato II del Reg. 1009 la CMC 12, 13, 14 – Si applicano dal 16 luglio 2022

Attenzione

In alcune CMC la Commissione può aggiungere elenchi contaminanti diversi da quelli presenti in Allegato I

CMC 12: PRECIPITATI DI SALI DI FOSFATO E LORO DERIVATI

- IPA16: max 6 mg/kg di materia secca

CMC 13: MATERIALI DI OSSIDAZIONE TERMICA O LORO DERIVATI

- IPA16: max 6 mg/kg di materia secca
 - PCDD/F: 20 ng di equivalenti di tossicità
 - PCB: 0,8 mg/kg
 - cromo totale (Cr): 400 mg/kg di materia secca
 - tallio (Tl): 2 mg/kg di materia secca,
 - vanadio (V) non deve risultare superiore a 600 mg/kg di materia secca

■ CMC 14: MATERIALI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

- IPA16: max 6 mg/kg di materia secca
- PCDD/F: 20 ng di equivalenti di tossicità
- cromo totale (Cr): 400 mg/kg di materia secca
- tallio (Tl): 2 mg/kg di materia secca,

Procedure di valutazione della conformità

- Esecuzione procedure della conformità nel rispetto delle prescrizioni riportate **Allegato IV (4 moduli)**;
- eseguite in autonomia o fatte eseguire da organismi notificati;
- marcatura CE secondo i principi sanciti dal Reg. CE 765/2008;
- Organismi di certificazione notificati dagli Stati membri alla Commissione europea;

No notified body		Need notified body	
Module A	Module A1	Module B+C	Module D1
PFC 1*- 4, if composed exclusively of one or more of CMC 1 (excl. Inhibiting compounds), CMC 4, 6, 8, and/or 11	PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A) (ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content)	PFC 1*- 6, if composed exclusively of one or more of CMC 1 (incl. inhibiting compounds), 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, and/or 11	PFC 1*- 6, if composed of one or more of CMC 1 (incl. inhibiting compounds), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and/or 15
PFC 7**	PFC 7 with 28% or more of nitrogen from such a fertiliser	PFC 7**	PFC 7**

* Except PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) (ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content), for which Module A1 is mandatory
 ** except PFC 7 with 28% or more of nitrogen from a fertiliser belonging to PFC 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A) (ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content), for which Module A1 is mandatory

Figure 5-1. Overview of which conformity assessment procedure modules are available depending on the product function category (PFC) of a product and the component material categories (CMC) of its components (Modified from DG GROW, 2022).

The modules A1, B+C, and D1 require certification by notified bodies. A list of NoBos can be found on the NANDO website⁹ of the EC.

Procedure

- MODULO A — CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
- MODULO A1 - CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI DEL PRODOTTO
- MODULO B+C
 - MODULO B — ESAME UE DEL TIPO
 - MODULO C — CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
- MODULO D1 — GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
- ELENCO ORGANISMI CERTIFICATI [NANDO](#)

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA'

ALLEGATO V

Dichiarazione UE di conformità (n. XXX) ⁽¹⁾

1. Prodotto fertilizzante dell'UE (numero del prodotto, del lotto o del tipo):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione UE di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE che ne consenta la tracciabilità; può, se richiesto per l'identificazione del prodotto fertilizzante dell'UE, includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme al:
 - Regolamento (UE) 2019/1009 ⁽²⁾;
 - se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o alle specifiche comuni utilizzate oppure alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione... (numero):
8. Ove applicabile, si allegano alla presente dichiarazione UE di conformità le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti.
9. Informazioni supplementari:
 - Firmato a nome e per conto di:
 - (luogo e data del rilascio):
 - (nome e cognome, funzione) (firma):

ETICHETTATURA – allegato III

- a) per i prodotti fertilizzanti dell'UE nelle PFC da 1 a 6, la designazione come indicato nella parte I dell'allegato I della PFC corrispondente alla **funzione** dichiarata del prodotto;
- b) per i prodotti fertilizzanti dell'UE nella PFC 7, la designazione come indicato nella parte I dell'allegato I di tutte le PFC corrispondenti alle funzioni dichiarate dei prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti;
- c) il **quantitativo** del prodotto fertilizzante dell'UE, espresso in massa o in volume;
- d) le **istruzioni per l'uso previsto**, compresi le **dosi**, il **periodo e la frequenza di applicazione**, e le **piante o i funghi bersaglio**;
- e) le **condizioni di magazzinaggio raccomandate**;
- g) qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l'ambiente;
- h) un **elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5%** del peso del prodotto in ordine decrescente di peso secco, comprese le designazioni delle corrispondenti CMC di cui alla parte II dell'allegato II del presente regolamento;

Indicazioni specifiche

- Con CMC derivate da SOA, diverse dal letame ... «È vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni .».
- Qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga ricina, sull'etichetta sono riportate le seguenti istruzioni : «Pericoloso per gli animali in caso di ingestione» .
- Qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga gusci di cacao non trasformati o trasformati, sull'etichetta sono riportate le seguenti istruzioni : «Tossico per cani e gatti» .
- Qualora il prodotto fertilizzante dell'UE contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui alla parte II dell'allegato II, CMC 10, punto 1, lettera c), all'utilizzatore è fornita l'istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto dei prodotti dopo la fine d'uso.

In form a z i o n i «c o m m e r c i a l i»

- **non devono fuorviare l'utilizzatore** , ad esempio attribuendo al prodotto proprietà che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche che prodotti simili possiedono ugualmente ;
- **devono riferirsi a fattori verificabili** ;
- non devono proporre indicazioni quali «**sostenibile** » o «**rispettoso dell'ambiente** », a meno che tali indicazioni non facciano riferimento a leggi od orientamenti, norme o regimi chiaramente definiti a cui il prodotto fertilizzante dell'UE è conforme ;
- non devono proporre indicazioni mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive secondo cui il prodotto fertilizzante dell'UE impedisce o tratta le **fitopatie** o **protegge le piante dagli organismi nocivi** .

Etichetta Digitale

REGOLAMENTO (UE) 2024/2516 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

del 18 settembre 2024

che modifica il regolamento (UE)
2019/1009 per quanto riguarda
l'etichettatura digitale dei prodotti
fertilizzanti dell'UE

All. III Etichettatura - PFC 3 AMMENDANTI

- Funzione
- Componenti
- Il tenore di **materia secca espresso in percentuale sulla massa** va dichiarato
- I **nutrienti** seguenti espressi in percentuale sulla massa vanno dichiarati se superiori allo 0,5% sulla massa: **azoto (N)**, **anidride fosforica (P₂O₅)** e **ossido di potassio (K₂O)**
- Quantità (peso o volume)

PFC 3(A) AMMENDANTE ORGANICO

- **pH;**
- **conducibilità elettrica** espressa in **mS/m;**
- tenore di **carbonio organico (C org)**, espresso in percentuale sulla massa;
- quantitativo minimo di **azoto organico (N org)**, espresso in percentuale sulla massa, seguito da una **descrizione dell'origine della materia organica utilizzata;**
- **il rapporto del carbonio organico rispetto all'azoto totale (C org/N)**

! DLgs 75: Ammendante 16. Biochar da pirolisi o da gassificazione !

! FPR 1009: CMC 14 - Materiali di pirolisi e gassificazione, biochar !

Etichetta esempio

Comunicazione della
Commissione relativa all'aspetto
dell'etichettatura dei prodotti
fertilizzanti dell'UE di cui
all'allegato III del regolamento
(UE) 1009/2019


7 aprile 2021

[NOME DEL PRODOTTO]	
AMMENDANTE ORGANICO	
<u>Prescrizioni di etichettatura specifiche per prodotto</u>	
Materia secca (DM):	40 % in massa
pH:	8,5 ⁽¹⁾
Conduttività elettrica:	220 mS/m ⁽²⁾
Carbonio organico (C _{org}):	15,7 % in massa oppure
Azoto organico (N _{org}):	1 % in massa, materia organica derivante da compost
Rapporto C _{org} /N:	16
Indicazione del tenore di nutrienti:	
Azoto (N) totale	1,1 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	0,6 %
Ossido di potassio (K ₂ O)	1,0 %
<u>Ingredienti:</u> Compost ^a Con ^a CMC 3: compost	
<u>Istruzioni d'uso</u> L'ammendante organico può essere utilizzato per ogni tipo di suolo per mantenere e migliorare le proprietà fisiche o chimiche, la struttura e l'attività biologica del suolo. Il tenore di materia organica, dei nutrienti e il valore del pH agiscono sulle condizioni di fertilità del suolo. Per l'applicazione su terreni coltivabili (grano, barbabietola da zucchero, colza, mais, ortaggi di pieno campo, ecc.) vanno prese in considerazione le condizioni individuali del tipo di suolo, il clima e la produzione. Quando si calcola il fabbisogno di nutrienti delle coltivazioni, si deve prendere in considerazione il carico di nutrienti dell'ammendante organico. Nel settore della paesaggistica gli ammendanti organici sono utilizzati per le aiuole e per la piantagione di arbusti, colture perenni e piante legnose. Ulteriori applicazioni degli ammendanti organici sono la pacciamatura, la concimazione di superficie e come componente di substrati di coltivazione. Devono essere rispettati i regolamenti nazionali e le raccomandazioni ufficiali nazionali per la loro applicazione. Contattare la società o il distributore della società per raccomandazioni più specifiche. www.website.com	
<u>Condizioni di magazzinaggio:</u> Lo stoccaggio all'aperto di materiale sfuso deve avvenire in modo da evitare l'erosione del materiale nei corpi idrici.	
<u>Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:</u> Uso del materiale solo in conformità con le raccomandazioni di applicazione. Lavarsi le mani dopo l'uso del materiale.	
40 tonnellate	Data di produzione: GG/MM/AAAA, vedere i documenti di accompagnamento (trasporto alla rinfusa) (3)
CE	
Organismo notificato n.: xxxx	
Nome del fabbricante Denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante Indirizzo postale Nome dell'importatore Denominazione commerciale registrata o il marchio registrato dell'importatore Indirizzo postale dell'importatore	
Numero di tipo, numero di lotto o altro elemento che consente l'identificazione del prodotto ⁽⁴⁾	
⁽¹⁾	Raccomandazione di fare riferimento al metodo EN
⁽²⁾	Raccomandazione di fare riferimento al metodo EN
⁽³⁾	Data di produzione, numero di tipo, numero di lotto o altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto (articolo 6, paragrafo 5, del FPR).
⁽⁴⁾	Data di produzione, numero di tipo, numero di lotto o altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto (articolo 6, paragrafo 5, del FPR).

Etichetta esempio

Comunicazione della
Commissione relativa all'aspetto
dell'etichettatura dei prodotti
fertilizzanti dell'UE di cui
all'allegato III del regolamento
(UE) 1009/2019

7 aprile 2021

[NOME DEL PRODOTTO]
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
Prescrizioni di etichettatura specifiche per prodotto pH (H ₂ O): 6,0
<u>Istruzioni d'uso:</u> Usò raccomandato: utilizzabile in sistemi di coltivazione idroponica per la coltivazione di ortaggi da frutto e altre colture
<u>Condizioni di magazzinaggio:</u> <ul style="list-style-type: none">— I prodotti devono essere conservati in depositi asciutti. Se possibile, conservare negli imballaggi originari.— Materiali incompatibili: nessuno.— Materiale di imballaggio: i prodotti sono imballati in fogli di polietilene o in cartoni su palette di legno.
<u>Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente</u> Questo prodotto può essere utilizzato in modo sicuro dai coltivatori per la coltivazione delle piante. Si prega di seguire le istruzioni contenute nella scheda delle istruzioni per l'uso sicuro.
<u>Ingredienti:</u> Lana di roccia n. CAS 65997-17-3 ^a , materiale legante n. CAS 9003-35-4 ^a Con ^a sostanze e miscele a base di materiale grezzo
<u>Istruzioni particolari per i prodotti contenenti leganti</u> Non usare a contatto con il suolo In collaborazione con il fabbricante, assicurarsi di un corretto smaltimento dei prodotti dopo la fine del loro uso
<u>Informazioni supplementari:</u>
1 PCE, lunghezza 133 cm × larghezza 15 cm × altezza 10 cm Data di produzione: GG/MM/AAAA
 Organismo notificato n.: xxxx
Nome del fabbricante Denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante Indirizzo postale Nome dell'importatore Denominazione commerciale registrata o il marchio registrato dell'importatore Indirizzo postale dell'importatore
Numero di tipo, numero di lotto o altro elemento che consente l'identificazione del prodotto ¹

FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Regolamento (UE) n. 2018/848 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 2021/1165 - che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Reg. UE 2021/1165 Allegato II - Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati

FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ALLEGATO II

Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

I concimi, gli ammendanti e i nutrienti ⁽¹⁾ elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

- alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
- alla normativa dell'Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

Conformemente all'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull'uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell'Unione. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.

Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, condizioni e limiti specifici
Letame	prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali
Letame essiccato e pollina disidratata	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	proibiti se proveniente da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento liquidi	uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali



Mutuo riconoscimento - Reg. (UE) 2019/515;

Regolamento 2019/515 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (che abroga il Regolamento (CE) n. 764/2008).

Cosa prevede - Procedura

La libera circolazione dei prodotti fertilizzanti rispondenti a norme nazionali varate dai singoli Paesi membri è garantita nel mercato interno tramite l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento come definito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

A tale scopo, il Regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 ha come obiettivo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento che si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti fertilizzanti e stabilisce le regole e le modalità di applicazione ai sensi del TFUE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva (ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento 2019/515) in conformità dell'art. 4 di detto Regolamento.

www.protezionedellepiante.it

[ELENCO PRODOTTI](#)

ALTRE NORMATIVE

UNI 11235:2015

Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde;

DECISIONE (UE) 2022/1244 DELLA
COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti



www.asso-substrati.it